

Notizie e approfondimenti su previdenza e assistenza a cura della FNP-CISL di Milano

Testi a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani

Numero 156 Agosto 2016

ISEE: esclusione dei redditi derivanti da indennità a favore di disabili

Con ampio ritardo che ha acuito le preoccupazioni degli interessati, finalmente l'INPS con propria circolare n° 137 del 25 luglio 2016 ha recepito le sentenze del Consiglio di Stato n° 838, 841 e 842 del 2016 con le quali si stabiliva l'esclusione, ai fini del calcolo dell'ISEE, dei redditi derivanti da pensioni e indennità a favore di disabili componenti il nucleo familiare.

Le decisioni del Consiglio di Stato erano state recepite in sede di conversione del <u>decreto legge n.</u> 42 del 2016, convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2016, n. 89 (G.U. n. 124 del 28/5/2016), è stato approvato l'articolo 2 sexies riguardante il calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti.

Questo decreto per la verità tratta di "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"; ma il provvedimento di cui trattiamo è stato inserito proprio qui: anche questa è l'Italia!

Le principali novità oltre, come detto, all'esclusione dal reddito delle indennità agli invalidi civili sono: l'esclusione delle detrazioni dal reddito per spese e franchigie e l'introduzione, a parziale compensazione, di nuovi parametri per determinare la scala di equivalenza . Vediamo, nel particolare, di cosa si tratta.

Reddito ai fini ISEE: esclusione dei trattamenti erogati da amministrazioni pubbliche a soggetti disabili

Vengono esclusi dal reddito imponibile ai fini ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni ai cittadini disabili qualora non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Quindi, questi trattamenti quali,

- indennità di accompagnamento;
- le pensioni di invalidità;
- le indennità di frequenza;
- le indennità di comunicazione;

non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell'INPS né andranno più indicati nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall'INPS.



Si precisa che questi redditi vengono esclusi solo ed esclusivamente nel caso siano percepiti in quanto disabili.

Così, ad esempio, i redditi derivanti da:

- carta acquisiti ordinaria;
- contributo affitto;
- assegno di maternità di base;
- assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni;
- Ecc. ecc

se non legati a condizioni di disabilità, andranno indicati come reddito.

Abolizione delle spese e delle franchigie per persone con disabilità Maggiorazione del parametro della scala di equivalenza

Vengono abolite le detrazioni per spese e franchigie prima previste per le persone con disabilità grave.

Non è più possibile detrarre dalla somma dei redditi familiari:

- le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori;
- la retta per l'ospitalità alberghiera;
- le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.

in sostituzione di tali detrazioni è prevista una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Chi ha indicato nei redditi anche le indennità per gli invalidi civili deve richiedere la rideterminazione dell'ISEE?

In linea di massima no!

L'INPS provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d'ufficio gli ISEE in corso di validità presentati dal 1° gennaio 2016 ed attestati entro il 28 maggio 2016 .

Il ricalcolo avverrà in base alle informazioni indicate nella DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) oggetto di ricalcolo e riferite al momento dell'originaria di presentazione della DSU.

Ovviamente, nel caso fossero intervenute delle variazioni (nascita di un figlio, decesso di un componente, raggiungimento della maggiore età, ecc. ecc.) è necessario presentare una nuova richiesta di ISEE che tenga conto di queste variazioni.

L'operazione di ricalcolo da parte dell'INPS dovrà avvenire **entro il 10 settembre 2016**. Per verificare l'avvenuta modifica dell'indicatore ISEE l'interessato dovrà utilizzare esclusivamente il canale telematico collegandosi al sito INPS con proprio PIN oppure rivolgendosi ad un CAF (Centro Assistenza Fisd cale o ad una sede dell'INPS).

Nuova richiesta di ISEE

Nel caso fosse necessario presentare una nuova DSU per la determinazione dell'ISEE con le nuove disposizioni per necessità urgenti (scadenza dei termini per l'acceso a prestazioni sociali agevolate) è possibile presentare nuova domanda di ISEE senza attendere il ricalcolo d'ufficio.





Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



© SUME RIGHTS RESERVED Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : <u>p.zani@tuttoprevidenza.it</u> con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"

